



Circolare informativa n. 9 del 08 settembre 2025

IRES PREMIALE

Con **DM dell'08 agosto 2025** definite le disposizioni attuative dell'agevolazione "IRES PREMIALE" prevista per il **SOLO ANNO 2025**.

BENEFICIARI:

Solo i **soggetti IRES** (tra i quali srl, spa, sapa).

Spetta anche a chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

SOGGETTI ESCLUSI:

- **società di persone**
- società che nel 2025 (se soggetti "solari") sono in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria
- società che nel 2025 (se soggetti "solari") determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. tonnage tax)
- società che nel 2024 applicano il regime di contabilità semplificata

L'AGEVOLAZIONE

Tassazione di tutto il reddito d'impresa dichiarato per l'anno d'imposta 2025 con **aliquota IRES del 20%** (in luogo del 24%).

Verrà istituito apposito codice tributo.

Gli acconti per l'anno 2026 verranno in ogni caso determinati riferendosi all'imposta che sia sarebbe determinata con l'aliquota ordinaria.

CONDIZIONI

Tutte le condizioni devono essere soddisfatte:

- 1) **accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024 ad apposita riserva;**
- 2) **investimento** di almeno il 30% dell'utile 2024 accantonato **in beni 4.0 o 5.0** (anche mediante leasing). L'ammontare investito non deve essere comunque inferiore al 24% degli utili 2023 e, in ogni caso, non inferiore a 20.000 euro;
- 3) effettuare **nuove assunzioni**.

1- ACCANTONAMENTO DELL'UTILE

- l'80% dell'utile 2024 si considera "accantonato ad apposita riserva" anche se destinato alla copertura delle perdite di esercizio o portato a nuovo
- l'utile 2024 non deve essere destinato a distribuzione ai soci in misura superiore al 20%
- il risultato dell'esercizio 2023 può essere anche in perdita

2 – INVESTIMENTI AGEVOLATI

Per poter accedere all'Ires premiale è necessario effettuare un investimento minimo in beni 4.0 o 5.0.
L'ammontare minimo è pari al maggiore fra i seguenti importi:

- 30% dell'utile 2024 effettivamente accantonato (che, come detto, deve essere di almeno l'80% dell'utile 2024);
- 24% dell'utile 2023 (ai fini dell'agevolazione, l'utile 2023 viene preso in considerazione anche se già distribuito). Se, pertanto, nel 2023 si è realizzata una perdita, questo parametro sarà pari a zero;
- 20.000 euro.

Esempio:

- nel 2024, utile di € 100.000, accantonato a riserva per l'80% ($100.000 \cdot 80\% = 80.000$ €)
- nel 2023, utile di € 150.000, utilizzato per € 60.000 per coprire la perdita 2022

Determinazione dell'investimento minimo in beni 4.0 o 5.0:

- 30% di 80.000 = 24.000
- 24% di 150.000 = 36.000
- 20.000

L'investimento minimo da effettuare è di 36.000, il maggiore tra 24.000, 36.000 e 20.000.

Gli investimenti devono essere effettuati dall'1.1.2025 ed entro il 31.10.2026 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024).

L'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza (*periodo di sorveglianza* = quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento).

Nel caso di beni 5.0, oltre all'interconnessione, occorre conseguire nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Nel 2025 (per i soggetti "solari"):

1. il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024).

La verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno

dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (*dicembre 2025*) con quello medio dei 36 mesi precedenti (*media aritmetica semplice delle Ula periodo 01.12.2022-30.11.2025*), escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa

2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 216/2023 (relativo alla super deduzione per nuove assunzioni), in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il calcolo deve essere operato avendo riguardo alla variazione dei lavoratori dipendenti tra il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

L'impresa non deve aver fatto ricorso, nel 2024 o 2025, all'istituto della cassa integrazione guadagni. Fa eccezione soltanto l'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

I casi previsti, con tanto di recupero di quanto beneficiato, sono:

- A. **distribuzione della quota dell'utile 2024 accantonata entro il 2^a esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024. L'accantonamento deve essere quindi mantenuto fino al 31.12.2026.**

N.B. Se l'accantonamento dell'utile 2024 è superiore alla soglia minima dell'80% (si ipotizzi, ad esempio, pari al 95%), il vincolo fiscale per evitare la decadenza dall'agevolazione è limitato all'80%, ossia alla quota minima da accantonare per l'accesso alla misura agevolativa.

- B. **dimissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei **beni oggetto di investimento in 4.0 o 5.0 entro il 5^a periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento**. Quindi, **gli investimenti effettuati nel 2025 devono essere mantenuti fino al 31.12.2030; quelli realizzati entro il 31.10.2026, devono essere mantenuti fino al 31.12.2031.**

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'IRES premiale è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, quali:

- il credito d'imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020;
- il credito transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

La minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.